SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA —

(N. 1378-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1981 (V. Stampato n. 377)

d'iniziativa dei deputati ANIASI, QUERCIOLI, CUMINETTI, MAMMI', MASSARI, BIONDI, MACCIOTTA, MARTELLI, BASSANINI, NAPOLI, MASTELLA, CAFIERO e BAGHINO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 marzo 1981

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Estensore DI LEMBO)

6 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole condizionandolo strettamente alla esigenza di apportare al testo modifiche di ordine formale e sostanziale che ne consentano l'agevole inserimento nell'ordinamento attuale e la sua stessa efficacia.

Sotto il primo profilo si fa riferimento in particolare all'uso eccessivamente disinvolto della nozione di impresa (che non solo conduce ad inutili ripetizioni in ordine a chi possa essere titolare della medesima — in costanza d'altronde di una disposizione del codice civile che riconosce la qualità di imprenditore a chiunque eserciti professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi — ma porta a volte a identificare l'impresa con l'azienda o addirittura con la società esercente l'attività imprenditoriale: si veda il quarto comma dell'articolo 1).

Sotto il secondo profilo si richiama la confusione, sempre derivante da tale uso disinvolto, che all'articolo 6 si fa, per quanto attiene alla cessione delle testate, tra editore e proprietario, finendo con l'attribuire all'editore, in maniera contrastante con tut-

ti i principi del nostro ordinamento, la titolarità del diritto di proprietà della testata, o comunque disciplinando la materia come se l'editore fosse sempre anche proprietario della testata.

Totalmente da rielaborare risulta poi l'articolo 44, che per il primo comma del nuovo articolo 8 della legge sulla stampa reca un testo redatto in maniera sintatticamente scorretta, mentre nel complesso non dà chiare indicazioni in ordine alle rettifiche in campo televisivo.

Inaccettabile è altresì l'affermazione, contenuta nel successivo articolo 45, secondo cui il pretore è funzionalmente competente per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, posto che la norma di competenza funzionale, secondo l'attuale elaborazione scientifica, si riferisce a tutt'altra situazione, di modo che il richiamo ad essa nel caso in ispecie non sarebbe che foriero di confusione.

Si richiama infine l'attenzione sull'articolo 20 e sulla esigenza di una più accurata disciplina della equiparazione dei quotidiani ai periodici.

Ai sensi dell'articolo 40, quarto comma, del Regolamento si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione per l'Assemblea.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

29 aprile 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, in quanto l'onere complessivo, di lire 197 miliardi, risulta adeguatamente coperto a valere sui fondi speciali di parte corrente degli anni 1980-1981.

Peraltro si invita la Commissione di merito a voler verificare con ogni possibile puntualità che le spese a carico del bilancio dello Stato derivanti dagli articoli del disegno di legge conducano effettivamente alla valutazione complessiva di 197 miliardi prima indicato, avendo particolare riguardo ai meccanismi di carattere automatico che prevedono integrazioni stabilite per l'appunto in ragione di criteri meccanici di determinazione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI DI OUOTIDIANI E PERIODICI

ART. 1.

(Titolarità delle imprese).

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche ed alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, nonché alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

Le azioni o le quote di un'impresa editrice di giornali quotidiani costituita in

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

ART. 1.

(Titolarità delle imprese)

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche nonchè alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Identico.

Identico.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata non possono essere intestate a società fiduciarie o a società estere, salvo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 3. Analogo divieto vale per le azioni di società che direttamente o indirettamente controllino società editrici di giornali quotidiani o ad esse siano collegate a norma dell'articolo 2359 del codice civile.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 11, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 12:

- a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
- b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
- c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi posseduta, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;
- d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Analogo divieto vale per le azioni delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani o ad esse siano collegate.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:

- a) identica;
- b) identica;
- c) identica;
- d) identica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti.

Le società per azioni di cui al primo e secondo comma sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

I partiti politici rappresentati in almeno un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici.

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Identico.

Identico.

Le società per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decretolegge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

ART. 2.

(Trasferimento di azioni).

Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 12, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del dieci per cento del capitale sociale o della proprietà.

La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al dieci per cento.

Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

ART. 2.

(Trasferimento di azioni).

Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del dieci per cento del capitale sociale o della proprietà.

o de la la martina de la composição de la c Composição de la composiç

and the literature gives the literature of the l

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

effettuare la comunicazione di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

ART. 3.

(Intestazione a società con azioni quotate in borsa).

Le società con azioni quotate in borsa, intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani:

- a) non sono tenute alle comunicazioni di cui al quinto comma, lettera d), dell'articolo 1;
- b) sono tenute alle comunicazioni di cui al sesto comma dell'articolo 2, solo quando il trasferimento interessa più del cinque per cento del capitale sociale.

Ai fini del computo della maggioranza di cui al terzo comma dell'articolo 1, la intestazione a società con azioni quotate in borsa di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di periodici è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Ai fini di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione a società fiduciarie o estere di azioni di so(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

ART. 3.

(Intestazione a società con azioni quotate in borsa).

Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani:

- a) non sono tenute alle comunicazioni di cui al sesto comma, lettera d), dell'articolo 1;
 - b) identica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile entro il 31 dicembre 1980 o a società con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote editrici di giornali quotidiani o delle società che le controllano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Ai fini di quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 1, l'intestazione a società fiduciarie o estere di azioni di società

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cietà di cui al primo comma del presente articolo è ammessa limitatamente a quote che non consentano di esercitare il controllo ai sensi del sesto comma dell'articolo 1.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

ART. 4.

(Società in accomandita semplice).

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

ART. 5.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

Gli atti di cessione di testate nonché di trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di aziende editrici di giornali quotidiani e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle testate sono nulli ove per effetto del trasferimento o dei contratti di affitto o affidamento in gestione l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima, o da imprese controllate o che la controllano o ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il venti per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

Si considera altresì dominante, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

di cui al primo comma del presente articolo è ammessa limitatamente a quote che non consentano di esercitare il controllo ai sensi del settimo comma dell'articolo 1.

Identico.

Soppresso.

ART. 4.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

la posizione dell'impresa che viene in possesso o che si trova a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento in gestione della testata, un numero di testate:

a) superiore al cinquanta per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

b) che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il cinquanta per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni.

L'impresa editrice che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunge a controllare quotidiani la cui tiratura supera un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia perde il diritto a tutte le provvidenze e agevolazioni di cui al titolo II della presente legge.

Il Garante di cui all'articolo 9, quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al primo comma, deve presentare domanda al tribunale competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti di cui al medesimo primo comma.

L'azione di nullità di cui al comma precedente può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

L'impresa editrice che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunge a controllare quotidiani la cui tiratura annua supera un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite, il diritto a tutte le provvidenze e agevolazioni di cui al titolo II della presente legge.

Il Garante di cui all'articolo 8, quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al primo comma, deve presentare domanda al tribunale competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti di cui al medesimo primo comma.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Su richiesta motivata del Garante il tribunale adotta entro quindici giorni i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullità.

È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2, della avvenuta proposizione dell'azione di cui al quinto comma del presente articolo.

ART. 6.

(Cessazione di testata giornalistica).

Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di cessazione della pubblicazione del giornale, se la cooperativa fra giornalisti costituita a norma del primo comma dell'articolo 7 intende acquistarne la testata, deve comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa non adegui entro quindici (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

ART. 5.

(Cessazione di testata giornalistica).

Identico.

Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

giorni la sua offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa fra giornalisti, di cui al primo comma dell'articolo 7, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi.

Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

entro quindici giorni la sua offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purchè il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di un soggetto diverso dall'editore, la
cooperativa o il consorzio di cui al secondo
comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle
stesse condizioni già praticate con il precedente editore.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.

Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

o il consorzio di cui all'articolo 7 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.

ART. 7.

(Cooperative giornalistiche).

Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipa-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

il consorzio di cui all'articolo 6 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Identico.

ART. 6.

(Cooperative giornalistiche).

Identico.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della presente legge, le cooperative devono associare almeno il cinquanta per cento dei dipendenti aventi contratto di lavoro con la cooperativa medesima o, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata.

Gli statuti debbono consentire la partecipazione, alle rispettive cooperative, degli altri dipendenti dell'impresa che ne facciano richiesta.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la co(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.

ART. 8.

(Bilanci delle imprese).

Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria, che ne cura il deposito presso il registro di cui all'articolo 12, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole testate edite, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite.

Al bilancio devono essere annessi i dati statistici di cui all'allegato A della presente legge, nonché l'indicazione dell'impresa concessionaria della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme superiori a lire un milione nell'anno a favore dell'impresa e delle testate da essa edite.

Le società che controllano, ai sensi del sesto comma dell'articolo 1, una o più imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalità di cui al primo comma.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 7.

(Bilanci delle imprese).

Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria, che ne cura il deposito presso il registro di cui all'articolo 11, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Identico.

Identico.

Le società che controllano, ai sensi del settimo comma dell'articolo 1, una o più imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalità di cui al primo comma.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire devono, a decorrere dall'esercizio 1981, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci delle imprese appartenenti a gruppi che abbiano ricavi netti annui complessivi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire.

Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio, ciascuna testata deve pubblicare il conto dei profitti e delle perdite ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'azienda editrice, nonché eventualmente il bilancio consolidato del gruppo al quale appartiene l'azienda stessa.

L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e quarto comma, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire.

In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

ART. 9.

(Garante dell'attuazione della legge).

Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 8.

(Garante dell'attuazione della legge).

— 17 **—**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta una relazione semestrale al Parlamento sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'articolo 13; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica in qualsiasi momento

ne venga richiesto secondo i rispettivi re-

golamenti parlamentari; esercita le altre

funzioni previste dalla presente legge.

Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale diversa dall'insegnamento, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Qualora il Garante sia un magistrato in attività di servizio, all'atto dell'accettazione della nomina viene collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo una relazione semestrale alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonchè dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge.

Identico.

Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale ivi compreso l'insegnamento universitario nè essere amministratore di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive. Qualora il Garante sia un magistrato in attività di servizio, all'atto dell'accettazione della nomina viene collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

Identico.

— 18 —

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti.

Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

ART. 10.

(Funzioni del Garante).

Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve, tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 11, copia delle comunicazioni previste dalle lettere a) e b) del quinto comma, dal sesto comma e dal settimo comma dell'articolo 1, dal primo, quinto e sesto comma dell'articolo 2, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 6 e dal sesto comma dell'articolo 13: riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 26 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 24, 26, 28 e 29; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 27 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta alle Commissioni parlamentari com(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

ART. 9.

(Funzioni del Garante).

Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve, tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

petenti delle comunicazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, lettere a) e b), sesto e settimo comma, e all'articolo 2, primo, quinto e sesto comma.

ART. 11.

(Servizio dell'editoria).

È istituito il servizio dell'editoria. Fino a quando non si provvede all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione, detto servizio costituisce, con il servizio dell'informazione e con l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma è determinata aumentando nella misura del trenta per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonché le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale.

Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provve(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

secondo dell'articolo 8, alle commissioni parlamentari competenti delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere *a*) e *b*), settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e sesto.

ART. 10

(Servizio dell'editoria).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

de in base alle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077, tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 12.

(Registro nazionale della stampa).

È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

- 1) giornali quotidiani;
- 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 20;
- 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 20.

I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:

- a) una dichiarazione, con firma autenticata, dalla quale risultino il nome e il domicilio del proprietario o di chi esercita l'attività editoriale, se diverso dal proprietario;
- b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui il proprietario o chi esercita l'attività editoriale sia una società;
- c) una dichiarazione contenente lo elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 11.

(Registro nazionale della stampa)

Identico.

Identico:

- 1) identico;
- 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 18;
- 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 18.

Identico:

- a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonchè di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;
- b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di società.
 - c) identica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

- a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;
- b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;
- c) una dichiarazione contenente lo elenco delle testate giornalistiche servite.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.

Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non chiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.

Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo.

Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

— 22 —

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

ART. 13.

(Imprese concessionarie di pubblicità).

Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute a depositare presso il registro nazionale della stampa, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. Lo allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 8 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.

I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità e i relativi allegati devono essere pubblicati, entro dieci giorni dallo avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicità che produce il bilancio.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura com(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

ART. 12.

(Imprese concessionarie di pubblicità).

Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute a depositare presso il registro nazionale della stampa, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

plessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

Il limite di concentrazione si ritiene superato anche nel caso in cui, coincidendo la proprietà della concessionaria di pubblicità e quella di testate giornalistiche a norma dell'articolo 2359 del codice civile, uno stesso proprietario superi i limiti di cui all'articolo 5.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 12, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal quinto comma dell'articolo 1.

È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Il limite di concentrazione si ritiene superato anche nel caso in cui, coincidendo la proprietà della concessionaria di pubblicità e quella di testate giornalistiche a norma dell'articolo 2359 del codice civile, uno stesso proprietario superi i limiti di cui all'articolo 4.

Identico.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'articolo 1.

È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Ai fini del computo di tale aumento, non viene tenuto conto delle variazioni del gettito pubblicitario derivanti dalle variazioni delle tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 14.

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche).

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica, se non allorché l'amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi della concessionaria.

La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.

La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, gli enti pubblici, che nel corso di un esercizio finanziario abbiano effettuato erogazioni pubblicitarie complessivamente superiori a cinquanta milioni, sono tenuti a darne comunicazione al Garante, entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 13.

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le amministrazioni di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo.

ART. 15.

(Autorizzazioni per la vendita).

Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai seguenti criteri.

Le regioni definiscono gli organi e gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni ed i comprensori in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

- a) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni di accesso;
- b) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 14.

(Autorizzazioni per la vendita).

Identico.

Le regioni definiscono gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonchè delle altre categorie che ne facciano richiesta.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

a) identica;

b) identica;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso.

L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari diretti. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento a terzi.

Il divieto di cui al comma precedente è sospeso per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è stata affidata la rivendita.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.

Qualora non esistano domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) identica;

d) per la vendita di giornali quotidiani e periodici in alberghi, pensioni, librerie ed esercizi della grande distribuzione, e per la vendita ambulante ed automatica delle pubblicazioni si deve tener conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione ai precedenti punti a), b) e c).

L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini in secondo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

Identico.

Identico.

Qualora non vengano presentate domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

__ 27 __

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- b) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole:
- c) per la vendita di giornali quotidiani e periodici in alberghi, pensioni, librerie ed esercizi della grande distribuzione;
- d) per la consegna, porta a porta, curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

Le modalità della vendita ambulante e automatica delle pubblicazioni non comprese nel comma precedente sono definite con accordi tra le categorie.

Le rivendite di giornali o riviste autorizzate ai sensi del presente articolo possono curare il recapito a domicilio di giornali e periodici a clienti che ne facciano richiesta.

I titolari delle rivendite nonché le librerie e gli esercizi della grande distribuzione sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

ART. 16.

(Diffusione di giornali nelle scuole).

In ogni istituto o scuola secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonché un locale per la loro lettura. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico:

a) identica;

b) identica;

soppressa.

c) identica.

Soppresso.

Identico.

Identico.

ART. 15.

(Diffusione di giornali nelle scuole).

In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonchè un locale per la loro lettura. **—** 28 **—**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la realizzazione di quanto stabilito dal comma precedente.

ART. 17.

(Distribuzione).

Le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.

ART. 18.

(Prezzo dei giornali quotidiani).

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani, che non si uniformano alle determinazioni di cui al precedente comma, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 24, salvo che adottino un prezzo diverso per singole testate e per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento rispetto a quello stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi o un prezzo inferiore per testate che contengano in media non più di dieci pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialità.

ART. 16.

(Distribuzione).

Identico.

ART. 17.

(Prezzo dei giornali quotidiani).

Identico.

Le imprese editrici di giornali quotidiani, che non si uniformano alle determinazioni di cui al precedente comma, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22, salvo che adottino un prezzo diverso per una sola testata e per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento rispetto a quello stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi o un prezzo inferiore di non oltre il 50 per cento per testate che contengano in media non più di dieci pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Allo scadere del quinquennio previsto dall'articolo 24, il prezzo del giornale quotidiano è libero.

ART. 19.

(Orario di chiusura).

Le imprese di cui all'articolo 1 sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 24 se l'esercizio dell'attività di redazione e composizione ha inizio non prima delle ore sei e non termina oltre le ore ventiquattro.

Qualora il servizio dell'editoria accerti l'ingiustificata inosservanza, ripetuta per tre volte nel corso dell'anno, dell'orario di cui al precedente comma, ne dà comunicazione al Garante, il quale dispone la esclusione dell'impresa dalle provvidenze di cui all'articolo 24.

ART. 20.

(Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa).

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 8, 12, 48 e 49 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dagli articoli 18 e 19, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 29 nonché le agenzie di stampa di cui al quarto e sesto comma del medesimo articolo 29.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Allo scadere del quinquennio previsto dall'articolo 22, il prezzo del giornale quotidiano è libero.

Soppresso.

ART. 18.

(Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa).

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonchè le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 8, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'articolo 8.

ART. 21.

(Esclusioni dall'applicazione della normativa).

I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

ART. 22.

(Organi di partiti, sindacati e comunità religiose).

I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 6.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili.

Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'articolo 7.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

ART. 19.

(Esclusioni dall'applicazione della normativa).

Identico.

Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Le provvidenze previste dalla presente legge sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 22 e con l'osservanza dei contratti di lavoro.

ART. 20.

(Organi di partiti, sindacati e comunità religiose).

I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 23.

(Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione).

L'inosservanza, protratta nonostante il formale invito da parte del servizio dell'editoria a provvedere, degli adempimenti previsti nel presente titolo determina la immediata decadenza dalle provvidenze di cui agli articoli 24, 26 e 29.

Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

TITOLO II

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

ART. 24.

(Integrazioni di prezzo della carta da quotidiani).

Per il quinquennio decorrente dal 1º gennaio 1981 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

- a) lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;
- b) lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;
- c) lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;
- d) lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 21.

(Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione).

L'inosservanza, protratta nonostante il formale invito da parte del servizio dell'editoria a provvedere, degli adempimenti previsti nel presente titolo determina l'immediata decadenza dalle provvidenze di cui agli articoli 22, 24 e 27.

Identico.

TITOLO II

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

ART. 22.

(Contributi sul prezzo della carta da quotidiani).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Tali contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59.

I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per le testate edite dalle cooperative di cui all'articolo 7, nonché per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresì alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centoventi numeri.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per le testate edite dalle cooperative di cui all'articolo 6, nonchè per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresì alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta numeri.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture.

Qualora la dichiarazione dell'editore non risulti corrispondente al vero, la testata perde il diritto alle provvidenze previste dai commi precedenti per un biennio.

ART. 25.

(Condizioni per la concessione delle integrazioni).

I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti a condizione che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell'anno 1985.

Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo *standard* di 48,8 grammi al metro quadrato è determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione, tenuto conto dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta su mercati della Comunità economica europea, in modo da non superarne la media di oltre il sette per cento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Identico.

Identico.

ART. 23.

(Condizioni per la concessione delle integrazioni).

Identico.

Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato è determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando di oltre il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 26.

(Integrazione del prezzo della carta da periodici).

Per il quinquennio decorrente dal 1º gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa.

I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:

- a) lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;
- b) lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;
- c) lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.

I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 7 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.

Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati dai fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 56, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

Ai beneficî di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 12. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 24.

(Contributi ai periodici).

Identico.

Identico.

Identico.

Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.

Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati dai fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. Se la dichiarazione non risulta corrispondente al vero, la testata perde il diritto alle provvidenze per un biennio.

ART. 27.

(Pubblicazioni di elevato valore culturale).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981, alle pubblicazioni che vengano riconosciute di elevato valore culturale, per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni culturali ed ambientali, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

ART. 28.

(Contributi per la stampa italiana all'estero).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione, per l'importo complessivo di un

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

ART. 25.

(Pubblicazioni di elevato valore culturale).

Per il quinquennio decorrente dal 1º gennaio 1981, alle pubblicazioni periodiche che vengano riconosciute di elevato valore culturale, per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

ART. 26.

(Contributi per la stampa italiana all'estero).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

miliardo di lire in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

ART. 29.

(Contributi alle agenzie di stampa).

Per il quinquennio decorrente dal 1º gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclu(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione. Identico.

ART. 27.

(Contributi alle agenzie di stampa).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

siva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

Per il quinquennio decorrente dal 1º gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con la qualifica « agenzia di informazioni per la stampa » o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:

- a) del numero dei collegamenti per telescrivente ed altri analoghi;
- b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;
- c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.

Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultano eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

ART. 30.

(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti).

A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della pre(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 28.

(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti).

A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente leg__ 39 __

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sente legge, le tariffe telefoniche, fatturate sulla base dei relativi decreti, per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 12, limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni attualmente riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per l'utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissione in facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex, telegrafiche ed alla tariffa ordinaria delle stampe periodiche, spedite in abbonamento postale.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si appplicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri, marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi sono istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ge, le tariffe telefoniche, fatturate sulla base dei relativi decreti, per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni attualmente riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto. in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

Identico.

Iâentico.

Identico.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione della Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 12, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 56.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse per una percentuale superiore al cinquanta per cento del totale delle pagine. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

ART. 31.

(Programmi ammessi al finanziamento agevolato).

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54.

Identico.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

ART. 29.

(Programmi ammessi al finanziamento agevolato).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

- 1) la situazione patrimoniale dell'impresa;
- 2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;
- 3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto.

ART. 32.

(Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva).

I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:

- a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;
- b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaboratori ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;
- c) riqualificazione del personale connessa con la introduzione di nuove tecnologie;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 30.

(Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;
- e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 29, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.

La quota degli investimenti assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per gli impianti fissi, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici.

Identico.

Identico.

La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fabbisogno annuale delle scorte e comunque in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Il limite percentuale della quota di investimenti assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 7.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.

Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo.

Alle imprese editrici di cui al secondo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 31.

I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6.

Identico.

Identico.

Identico.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.

Alle imprese editrici di cui al secondo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui allo articolo 29.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.

I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

ART. 33.

(Durata e modalità dei finanziamenti).

Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 7 della presente legge.

La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni, di cui non più di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi.

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

ART. 31.

(Durata e modalità dei finanziamenti).

Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui allo articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente legge.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 34.

(Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato).

Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 31, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

- I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei mi nistri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:
- a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
- b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;
- c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;
- d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti;
- e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;
- f) il ragioniere generale dello Stato,o un suo delegato;
- g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato.

Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 32.

(Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato).

Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

Identico:

- a) identica;
- b) identica;
- c) identica;
- d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
 - e) identica;
 - f) identica;
 - g) identica.

-- 46 --

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 35.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 31 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tale fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

La dotazione finanziaria del fondo è costituita:

- 1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;
- 2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

ART. 33.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tale fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;

- 3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;
- 4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

ART. 36.

(Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale).

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 32 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 500 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

Tra i costi ammessi al finanziamento sono quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non può superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.

Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 34.

(Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale).

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 500 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni culturali, sentita la commissione di cui all'articolo 27.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito uno speciale fondo per il contributo dello Stato di un miliardo di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di due miliardi di lire per i nove esercizi successivi, di un miliardo di lire per l'ultimo esercizio.

ART. 37.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale).

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate.

L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 29, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo 25.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di un miliardo di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di due miliardi di lire per i nove esercizi successivi, di un miliardo di lire per l'ultimo esercizio.

ART. 35.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale).

Identico.

Identico.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.

Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

ART. 38.

(Risoluzione del rapporto di lavoro).

I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, pari alla corrispondente indennità prevista dai contratti collettivi. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.

ART. 39.

(Esodo e prepensionamento).

Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare entro sei me(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.

Identico.

Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI).

ART. 36.

(Risoluzione del rapporto di lavoro).

Identico.

ART. 37.

(Esodo e prepensionamento).

Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

si dalla ammissione al trattamento di cui all'articolo 37 per i seguenti beneficî:

- a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1560 contributi settimanali di cui. rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 37 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni;
- b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno quindici anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni;
- c) corresponsione, nei casi previsti dalle lettere a) e b), di una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni;
- d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 32 e 34 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 7, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della lettera c), allo sco-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti benefici:

- a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni:
 - b) identica;

c) identica;

d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della lettera c), allo sco-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

po di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.

I beneficî previsti dalle lettere *a*) e *b*) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera *d*), nonché con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

po di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.

I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianità contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma.

Identico.

Identico.

Identico.

— 52 **—**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

ART. 40.

(INPGI).

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti, provvede a corrispondere ai propri iscritti:

- a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 37;
- b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 39.

L'Istituto, inoltre, continua a corrispondere il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Gli oneri derivanti dalle prestazioni previste dal presente articolo sono a totale carico dell'Istituto.

Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

ART, 41.

(Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).

Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 24, 26, 27, 28 e 29 provvede l'Ente nazionale (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

ART. 38. (INPGI).

Identico:

- a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
- b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 39.

(Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).

Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 24, 26, 27, 28 e 29, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

ART. 42.

(Divieto di cumulo di provvidenze).

I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 24 e 26 dai loro organi di stampa, così come definiti dall'articolo 22.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

losa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

Identico.

Identico.

La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

ART. 40.

(Divieto di cumulo di provvidenze).

I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, così come definiti dall'articolo 20.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 43.

(Copertura finanziaria).

All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 30 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 9 e 11, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1º luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 103 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

MODIFICHE
ALLE DISPOSIZIONI SULLA STAMPA

ART. 44.

(Diritto di rettifica).

L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (Risposte e rettifiche). — Il direttore o comunque il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nella agenzia di stampa le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone di cui siano

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 41.

(Copertura finanziaria).

All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1º luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 103 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Identico.

TITOLO III

MODIFICHE
ALLE DISPOSIZIONI SULLA STAMPA

Art. 42.

(Diritto di rettifica).

Identico:

« Art. 8. - (Risposte e rettifiche). — Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate imma-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

state pubblicate immagini o attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da essi ritenuti contrari a verità, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale.

Per i quotidiani le risposte, rettifiche o dichiarazioni di cui al comma precedente sono pubblicate in apposite rubriche in testa di colonna collocate nelle stesse parti del giornale ove è stata pubblicata la notizia cui si riferiscono. Devono essere pubblicate non oltre quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

Per i periodici le risposte, rettifiche o dichiarazioni sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo a quello in cui è apparsa la notizia alla quale si riferiscono, in una apposita rubrica collocata nella stessa pagina del sommario e in quelle immediatamente successive.

Le risposte, rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo comma, la risposta, rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo e dal quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata ». (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

gini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purchè contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

Identico.

Identico ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 45.

(Norme processuali).

Dopo il quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

« La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene funzionalmente al pretore.

Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

È fatto obbligo:

- a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
- b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
- c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di emettere sentenza nei termini stabiliti, il giudice o il presidente del collegio è sottoposto a procedimento disciplinare, a norma dell'ordinamento giudiziario.

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni ». (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 43.

(Norme processuali).

Identico:

« La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.

Identico.

Identico.

Identico.

La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 46.

(Sanatoria).

Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, e del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1º luglio 1978-30 giugno 1979.

ART. 47.

(Proroga delle provvidenze).

Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l'erogazione, in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle integrazioni di cui al precedente articolo per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, è autorizzata, in favore dello stesso Ente, la corresponsione di un contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 44.

(Sanatoria).

- Identico.

ART. 45.

(Proroga delle provvidenze).

Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l'erogazione, in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nonchè dei periodici editi da cooperative costituite a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 52, delle integrazioni e dei contributi di cui al precedente articolo per il periodo 1º luglio 1979-31 dicembre 1980, è autorizzata, in favore dello stesso Ente, la corresponsione di un contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le integrazioni di cui al comma precedente sono corrisposte agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Le integrazioni e i contributi di cui al comma precedente sono corrisposte agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente.

Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 22 e alle integrazioni di cui al precedente comma, anche nel caso che, durante il periodo intercorrente dal 1º luglio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato prezzi di vendita diversi da quelli stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

È autorizzata la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero per il periodo 1º gennaio 1978-31 dicembre 1980. L'importo complessivo di tali contributi è pari all'ammontare dell'importo annuo di cui al precedente articolo 26 ed è posto a carico del fondo di cui al precedente primo comma. La corresponsione dei suddetti contributi è effettuata in conformità ai criteri, alle modalità e alle procedure previsti dal precedente articolo 26 per le analoghe erogazioni relative al quinquennio decorrente dal 1º gennaio 1981 ed è autorizzata soltanto in favore dei giornali, riviste e pubblicazioni che siano stati continuativamente editi durante l'anno 1980.

Art. 46.

(Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale)

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168,

e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l'importo di 1.000 milioni di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 48.

(Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa).

Le comunicazioni di cui al sesto comma dell'articolo 1, relative a situazioni verificatesi prima della istituzione del registro nazionale della stampa di cui all'articolo 12, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 56 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 12 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.

ART. 49.

(Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani).

Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate ai primi quattro commi dell'articolo 1 devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quan-

ART. 47.

(Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa).

Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1, relative a situazioni verificatesi prima della istituzione del registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.

Art. 48.

(Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani).

Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate ai primi cinque commi dell'articolo 1 devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando la trasfor-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

do la trasformazione non venga effettuata, l'impresa è esclusa da tutte le provvidenze previste dalla presente legge. Trascorsi i due anni, su istanza del Garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai citati primi quattro commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali.

ART. 50.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa abbia superato le percentuali di tiratura di cui all'articolo 5 e sia editrice di più testate, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di azioni, partecipazioni, quote di proprietà fino a rientrare nelle percentuali massime di cui al predetto articolo 5. In tale caso i contratti di affitto sono sempre cedibili malgrado patto contrario.

Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.

ART. 51.

(Rilascio delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici).

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 15, le (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mazione non venga effettuata, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la trasformazione venga effettuata nel termine di cui sopra l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i due anni, su istanza del Garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai citati primi cinque commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali.

Art. 49.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa abbia superato le percentuali di tiratura di cui all'articolo 4 e sia editrice di più testate, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di azioni, partecipazioni, quote di proprietà fino a rientrare nelle percentuali massime di cui al predetto articolo 4. In tale caso i contratti di affitto sono sempre cedibili malgrado patto contrario.

Identico.

Art. 50.

(Rilascio delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici).

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le auto-

-61 -

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei

deputati)

autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 15 è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

ART. 52.

(Orario di chiusura).

L'orario di cui all'articolo 19 diviene operante a decorrere dal 1° gennaio 1982. Fino a tale data, e a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la chiusura deve avvenire non oltre l'una antimeridiana.

ART. 53.

(Mutui agevolati).

Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'articolo 31 le somme che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e all'articolo 2 della legge 1° agosto 1978, n. 428.

ART. 54.

(Cooperative del movimento femminile).

Alle cooperative di cui all'articolo 7 sono equiparate le cooperative del movimento femminile, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, anche se non costituite da giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale alla data del 31 dicembre 1980.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

rizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

Soppresso.

Art. 51.

(Mutui agevolati).

Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 le somme che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e all'articolo 2 della legge 1º agosto 1978, n. 428.

Art. 52.

(Cooperative nel settore giornalistico)

Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonchè le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 55.

(Sanzioni amministrative).

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'autorità e con la procedura stabilite dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ART. 56.

(Disposizioni di attuazione).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 26 e 29.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 53.

(Sanzioni amministrative).

Identico.

Art. 54.

(Disposizioni di attuazione).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 24 e 27.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO A.

ALLEGATO A.

DATI STATISTICI

(su base annuale per ciascuna testata edita)

Gio

iorni di uscita:													
lunedì										•			
altri gio	rni												
Copie	tira	ate	•					•			•	•	
Copie	ver	ıdı	ıte	in	ed	icc	la				•		•
Copie vendute in abbonamento normale													
Copie vendute in abbonamento speciale													
Totale	e co	pie	e v	ene	dut	e		•		•			•
Totale pagine pubblicate													
Total	Totale pagine di pubblicità pubblicate												

DATI STATISTICI

(su base annuale per ciascuna testata edita)